

**Dott. ALBERTO MAGNANI  
NOTAIO**

FERRARA - C.da della Rosa, 48 - Tel.0532.207601 - 209422

Repertorio n. 49243

Raccolta n. 29007

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, questo giorno di lunedì

ventiquattro del mese di giugno alle ore diciotto

24/06/2019 ore 18

In Ferrara, presso il centro sociale IL PARCO, in Via Canapa  
n. 4.

Avanti a me dr. Alberto Magnani notaio con residenza in  
Ferrara, iscritto nel ruolo del distretto notarile di detta  
città, è personalmente presente:

- ROSSI PAOLA, nata a Argenta (FE) il giorno 7 febbraio 1951,  
domiciliata per la carica presso la sede sociale, cittadina  
italiana della cui identità personale io Notaio sono certo,  
la quale interviene non in proprio, ma quale Presidente della  
Associazione A.M.A. - Associazione Malattia Alzheimer in  
sigla AMA, con sede in Ferrara Via Ripagrande n. 7, cod.  
fisc. 93062440388.

L'ing. Paola Rossi dichiara di avere convocato in questo  
luogo, per questo giorno ed ora l'assemblea dei soci della  
predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed  
integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3  
Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

**REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI  
FERRARA  
Il 03 luglio 2019  
al n. 3598 serie 1T  
esente**

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto il  
Presidente ing. Paola Rossi, la quale dichiara:  
-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a  
norma del vigente statuto sociale;  
-che sono presenti personalmente n. 17 associati portatori  
anche di n. 10 valide deleghe che restano acquisite agli atti  
sociali, per un totale di n. 27 associati sul totale di n.  
157 associati, come risulta dal foglio presenze che rimane  
acquisito agli atti dell'associazione;  
- che del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, sono  
presenti le signore Silvana Righetti, Daniela Piccinini,  
Nicoletta Armelin, Laura Petrucci e Luciana Venco;  
-che pertanto la presente assemblea è validamente costituita  
e può deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.  
Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del  
giorno il Presidente relazione l'assemblea sulle disposizioni  
legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno  
reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e  
l'integrazione della denominazione per poter restare  
nell'ambito delle organizzazioni di volontariato continuando  
anche a conservare la qualifica di A.M.A. - ODV della  
associazione medesima.  
Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte  
secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017,  
n. 117 che contengono anche la denominazione sociale

integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito l'assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare lo statuto di cui il Presidente ha dato lettura e di modificare la denominazione in: "Associazione Malattia Alzheimer - ODV" in breve A.M.A. ODV.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto che io

Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A"

omessane la lettura per volontà della comparente.

L'assemblea dà mandato al Presidente di apportare allo

statuto eventuali modifiche e/o integrazioni fossero

richieste dagli enti preposti ai fini dell'iscrizione nei

registri pubblici previsti per l'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la

parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore

La comparente previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

e del Regolamento U.E. n. 679/2016, con la firma del presente

atto presta il proprio consenso, al trattamento dei dati

personali, nonché alla conservazione anche in banche dati,

archivi informatici e telematici, alla comunicazione dei dati

personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei

dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo

dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al

presente atto.

Spese a carico della associazione.

Il presente atto diretto ad adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, 3° comma, di detto decreto.

Il presente atto è stato da me notaio letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio qui di seguito.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia e a mano da me notaio, del quale occupa tre facciate intere e parte della quarta fin qui.

F.to Rossi Paola

" Alberto Magnani Notaio

\*\*\*\*\*

Allegato "A" all'atto di rep. 49243/29007

#### STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE MALATTIA ALZHEIMER-ODV

#### *Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede*

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

Associazione Malattia Alzheimer-ODV, in breve denominata A.M.A. ODV, con sede legale nel Comune di Ferrara (Fe), operante senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede in Ferrara (FE). Eventuali cambi di sede all'interno del medesimo Comune non comportano modifiche dello Statuto, ma verrà comunicato agli enti preposti.

L'Associazione ha carattere volontario ed opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

Tale Associazione nasce da una deliberazione dell'Assemblea Generale della "AIMA sezione di Ferrara" assunta in data 09 dicembre 2003 che ha deciso il recesso dalla "AIMA nazionale" ed il cambio di denominazione in "AMA", mentre lo scopo, meglio specificato al seguente art. 2, è rimasto sostanzialmente immutato.

Le attività sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti: l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diritti dei beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

• potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;

• potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con Istituzioni Pubbliche.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato parasubordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione è incompatibile con la qualità di socio.

E' possibile la creazione di sezioni o segreterie sul territorio Regionale la cui articolazione sul proprio territorio o in territori limitrofi tenendo conto di eventuali collaborazioni con le associazioni presenti aventi campi di intervento omologhi o similari, sempre che le attività poste in essere siano compatibili con i fini statutari di cui al seguente articolo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **ART. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105,

avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Scopo dell'Associazione è il supporto a soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie affini e dei loro familiari.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

l'Associazione si propone di:

1. la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate, e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
2. l'assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, Enti ed Istituzioni Pubbliche;
3. la sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;

4. la proposizione e il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti di una malattia che si appresta a divenire una delle principali cause di invalidità;
5. la predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari;
6. lo studio e l'incentivazione alla costituzione di centri di assistenza;
7. la formazione di personale specializzato anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
8. l'intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le Amministrazioni Pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari;
9. la promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l'acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e sanitaria;
10. il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate.
11. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta



degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

### **Art. 3 - Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine.

#### Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;

• per recesso;

• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorso 1 (un) mese dal sollecito;

• per esclusione:

• per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse

dall'Associazione;

- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 6 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 7 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano

dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa  
assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati  
maggiorenni in regola con il versamento della quota  
associativa dell'anno in corso da almeno 15 giorni nel libro  
soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea  
da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non  
può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di  
Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione  
del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo  
stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo  
o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di  
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in  
assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di  
Amministrazione eletto dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea Generale avviene mediante  
avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi con le  
seguenti modalità:

- avviso da spedirsi con servizio postale prioritario  
(Assemblea ordinaria) almeno 5 gg prima della seduta
- avviso da spedirsi con servizio postale racc. A.R.  
(Assemblea straordinaria) almeno 7 gg. Prima della seduta
- avviso da spedirsi per email con messaggio di conferma



lettura (Assemblea ordinaria) almeno 2 gg. Prima della seduta

- avviso da spedirsi con fax (Assemblea Ordinaria) almeno 2 gg prima della seduta

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione

quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso

giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di

convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a

maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;

- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

#### **Art. 8 - L'Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono





in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- predispone bilancio o rendiconto;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in

caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo



settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 9 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 10 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque

denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art. 11 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);



9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.

117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### Art. 12 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



**Art. 13 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un organo di conciliazione. Si chiederà come Conciliatore l'intervento del Giudice di Pace del Comune di Ferrara (Fe).

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

**Art. 14 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo

settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

**Art. 15 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

**Art. 16 - Norme transitorie**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.to Rossi Paola

" Alberto Magnani Notaio

\*\*\*\*\*

La presente copia, composta di sei fogli, è conforme all'originale firmato a norma di legge e si rilascia alla parte interessata

Ferrara, li 3 luglio 2019

